

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2980

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SULOTTO, BETTOLI, CINCIARI RODANO MARIA LISA, ARMAROLI,
FRANCO RAFFAELE, GATTO VINCENZO, MAZZONI, MAGNANI,
MAGLIETTA, PEZZINO, ALBIZZATI, SCARPA, SAVOLDI, VENEGONI**

Presentata il 22 aprile 1961

Regolamentazione del licenziamento

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nel corso della passata legislatura e precisamente il 19 febbraio 1957 venne annunciata la proposta di legge n. 2726 di iniziativa di un gruppo di deputati, primo dei quali il compianto onorevole Di Vittorio, avente ad oggetto la regolamentazione del licenziamento.

La proposta suddetta era motivata con ampie considerazioni sullo stato in cui versano in Italia i rapporti di lavoro e sulla urgente necessità di sostituire il principio della « giusta causa » a quello del licenziamento *ad nutum* che tuttora è scritto nell'articolo 2118 del Codice civile e che, consentendo gravi e numerosi arbitri in danno dei lavoratori, è responsabile — in massima parte — della violazione dei diritti di libertà degli stessi che è la caratteristica ormai uniforme del regime aziendale italiano.

Pensiamo che sia inutile ripetere l'ampia motivazione della suddetta proposta, la quale citava numerosi ed autorevoli testi a suffragio della necessità di regolamentare il licenziamento per rendere il rapporto di lavoro conforme ai principi costituzionali vigenti; e richiamava, inoltre, l'esempio di altre legislazioni di Paesi civili le quali hanno da

tempo abolito il potere indiscriminato dell'imprenditore di recedere dal rapporto di lavoro, sostituendolo con una regolamentazione più o meno complessa.

Preferiamo, pertanto, richiamarci nella sua integrità a quel testo ed osservare semplicemente che la situazione in esso denunciata, che consigliava l'adozione anche in Italia di una regolamentazione del licenziamento, non è affatto mutata nè migliorata, mentre va segnalato che alle varie Nazioni, che hanno provveduto da tempo ad una moderna regolamentazione del licenziamento (Francia, Austria, Brasile, Repubblica Federale Tedesca, ecc.) si è aggiunta di recente una Nazione che solo da pochi anni ha conseguito l'autonomia statale: il Regno Libico che, con la legge 5 dicembre 1957, n. 100, ha fra l'altro, creato una speciale procedura per il controllo della legittimità dei licenziamenti ed istituito garanzie ed indennità contro i licenziamenti ingiustificati dei lavoratori.

Dal che può anche desumersi che la regolamentazione del licenziamento è ormai considerata universalmente come una esigenza di modernità e di civiltà a cui anche il nostro Paese non può ormai sottrarsi.

* * *

Passando, dopo queste brevi premesse, ad illustrare il testo della nostra proposta, ci limiteremo a segnalare soprattutto le modificazioni (in sé non rilevanti) che sono state introdotte nel testo primitivo della proposta Di Vittorio, per tenere anche conto di qualche non ingiustificata critica sollevata soprattutto in sede giuridica contro la formulazione di alcune norme della proposta stessa. Restando inalterato l'*articolo 1*, il 3° comma dell'*articolo 2* viene integrato con una norma che è di estremo interesse per le lavoratrici: quella che — « per la donna lavoratrice non potrà essere in alcun caso considerata giusta causa il matrimonio o la maternità » — La norma, come è evidente, mira ad eliminare quella prassi, incostituzionale ed incivile insieme, ma purtroppo diffusa, che offende gli inalienabili diritti della donna al lavoro ed alla famiglia, travolgendo anche — ovviamente — dato il carattere inderogabile della norma, quelle clausole di nubilato che purtroppo si leggono ancora nei contratti di lavoro di numerosissime impiegate ed operaie.

Nell'*articolo 3*, viene meglio precisato il caso del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa della azienda datrice di lavoro, in relazione al « giustificato motivo » del licenziamento.

Restano inalterati gli *articoli 4 e 5* della vecchia proposta; mentre l'*articolo 6* (1° comma) rende più generale il principio del richiamo all'obbligo del preventivo esperimento delle procedure conciliative in atto, per quanto riguarda i licenziamenti collettivi.

L'organo giudiziario che deve risolvere le vertenze determinate dai licenziamenti rima-

ne (*articolo 8*) la Sezione specializzata del Tribunale. L'*articolo 8* è stato modificato in modo che il metodo di formazione delle Sezioni risulti più preciso e più chiaro. Inoltre, è stato completato con il richiamo della formalità del giuramento per gli esperti delle Sezioni specializzate e della indicazione del capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia a cui dovrà essere addebitata la spesa per le indennità ad essi spettanti.

In armonia con le modifiche apportate all'*articolo 8* è stato rettificato l'*articolo 9* che riguarda le Sezioni specializzate d'appello; ed è stato completato anche l'*articolo 11* relativo all'esonero da ogni tassa e spesa per i giudizi derivanti dall'applicazione della legge.

* * *

Onorevoli colleghi! Raccomandando alla vostra attenzione la presente proposta di legge, non possiamo che ripetere i concetti già espressi a chiusura della relazione che accompagnava la proposta di legge n. 2726 Di Vittorio ed altri; il principio cui la proposta stessa si ispira non può non essere approvato: potranno essere discusse le forme della sua attuazione ed a ciò servirà il contributo, anche critico, di tutti voi.

Approvando questa proposta, il Parlamento renderà un notevole servizio al Paese, proteggendo le libertà dei lavoratori, eliminando una grave causa di ingiustizia e di illecita discriminazione, dando fiducia al Popolo nelle istituzioni democratiche della Repubblica, allineando anche il nostro Paese agli altri Paesi civili, nello sforzo di rammodernamento degli istituti giuridici che reggono il rapporto di lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intrattenuto da datori di lavoro privati o da enti pubblici, in base a norme contrattuali che non garantiscano altrimenti la stabilità dell'impiego, il licenziamento del lavoratore non è ammesso che:

- 1°) per giusta causa;
- 2°) per giustificato motivo;
- 3°) per raggiunti limiti di età pensionabile del lavoratore.

Fuori di questi casi, da provarsi dal datore di lavoro, il licenziamento è nullo e non produce alcun effetto giuridico.

ART. 2.

Giusta causa si ha quando sussista una infrazione del lavoratore ai doveri derivanti dal rapporto di lavoro così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, dello stesso.

In tal caso, è tuttavia dovuta la indennità di anzianità.

Non può essere considerata in alcun caso giusta causa la libera espressione delle proprie idee o l'esercizio dei diritti sindacali e democratici da parte del lavoratore; per la donna lavoratrice non potrà essere in alcun caso considerata giusta causa il matrimonio o la maternità.

ART. 3.

Si ha giustificato motivo di licenziamento quando esso sia imposto da ragioni imperiose e inderogabili relative ad esigenze obiettive dell'impresa. Il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda non costituiscono di per sé giustificato motivo di licenziamento.

ART. 4.

Il licenziamento deve essere intimato per iscritto con la indicazione dei motivi da cui è giustificato.

Il licenziamento non comunicato per iscritto o non contenente l'enunciazione dei motivi o intimato per motivi insussistenti, illeciti o erronei, è privo di effetto.

ART. 5.

Le norme di cui agli articoli precedenti — salvo quella di cui al n. 3°) dell'articolo 1 — si applicano anche al rapporto di lavoro a tempo indeterminato quando il datore di lavoro non fornisca la prova rigorosa che la fissazione del termine sia stata imposta da esigenze oggettive dell'impresa o della lavorazione e non corrisponda, comunque, alle norme speciali riflettenti questo tipo di contratto.

ART. 6.

Il licenziamento, nella ipotesi prevista dall'articolo 3 della presente legge, è subordinato — pena di nullità — al previo esperimento delle procedure stabilite dalle leggi e dai contratti ed accordi collettivi in atto relativi ai licenziamenti per riduzione di personale.

Non possono, in tale ipotesi, essere licenziati i lavoratori che sono membri delle commissioni interne o di altri comitati aziendali previsti dalle leggi e dai contratti collettivi, in carica o decaduti dall'incarico da meno di un anno, o proposti come candidati alle stesse cariche, se non nel caso di cessazione dell'azienda.

ART. 7.

Il lavoratore licenziato per qualsiasi motivo ha diritto di far convocare il datore di lavoro ad un esperimento di conciliazione, presentandone domanda all'Ufficio del lavoro competente per territorio o personalmente o a mezzo dell'Organizzazione sindacale di sua scelta.

Detto esperimento è svolto nella sede dell'Ufficio del lavoro alla presenza del direttore dello stesso Ufficio o di un funzionario da lui delegato che ne redige verbale. Le parti potranno farsi assistere dai propri rappresentanti sindacali.

Il datore di lavoro che — senza giustificare un legittimo impedimento — non si presenta all'esperimento di conciliazione è punito con ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

Le parti hanno diritto di ottenere dall'Ufficio del lavoro copia autentica del verbale di conciliazione o di mancata conciliazione.

ART. 8.

Il lavoratore che non abbia richiesto l'esperimento di conciliazione, o, se lo abbia richiesto, nel caso in cui lo stesso non abbia avuto esito, ha diritto di adire a giudizio la questione della legittimità del suo licenziamento ai termini della presente legge.

L'azione è proposta avanti Sezioni specializzate, da istituirsi in tutti i tribunali, composte di un magistrato che le presiede e di quattro esperti di cui due rappresentanti dei datori di lavoro e due dei lavoratori.

ART. 9.

Gli esperti sono scelti fra le persone designate — in numero doppio — dalle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori operanti nella circoscrizione del tribunale.

Il presidente del tribunale nomina, con proprio decreto, due esperti effettivi e due supplenti di designazione delle associazioni padronali e due esperti effettivi e due supplenti delle associazioni dei lavoratori per ogni Sezione specializzata da costituire.

Gli esperti durano in carica per due anni e possono essere rinominati.

Prima di assumere l'ufficio, gli esperti debbono prestare giuramento a norma di legge.

Agli esperti compete una indennità di lire 5.000 per ogni giornata di presenza anche parziale, oltre l'eventuale indennità di missione stabilita per i magistrati di tribunale. Le loro assenze ingiustificate sono punite con la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 10.000 per ogni giornata di assenza.

La spesa relativa alle indennità da corrispondere agli esperti è iscritta nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 10.

Contro le sentenze delle Sezioni specializzate di cui agli articoli precedenti, è dato ricorso in appello avanti la Sezione specializzata della Corte di appello, costituita di due magistrati di cui uno avente il grado di magistrato di Cassazione, che la presiede, e sei esperti designati ai sensi degli articoli precedenti e nominati con decreto del presidente della Corte d'appello. Agli esperti delle Sezioni specializzate d'appello sono applicabili tutte le altre norme di cui agli articoli precedenti.

Contro le sentenze della Sezione specializzata della Corte d'appello è dato ricorso in Cassazione ai termini degli articoli 360 e seguenti del Codice di procedura civile.

ART. 11.

Le Sezioni specializzate di tribunale e quelle di Corte d'appello seguono le norme procedurali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639.

La sentenza che dichiara la nullità del licenziamento ordina il ripristino del rapporto.

ART. 12.

Tutti gli atti e documenti — comprese le sentenze — relativi ai giudizi di cui sopra e gli atti inerenti alla procedura di conciliazione di cui all'articolo 7 sono esenti da bollo, registro e da ogni altra tassa o spesa. Per i ricorsi in Cassazione non è dovuto il deposito di cui all'articolo 364 del Codice di procedura civile.

ART. 13.

Le Sezioni specializzate di cui alla presente legge presso ogni Corte d'appello e ogni tribunale della Repubblica, dovranno essere costituite entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.